


CONFEDERAZIONE
SAMMARINESE
DEL
LAVORO

CONFEDERAZIONE
DEMOCRATICA
LAVORATORI
SAMMARINESI

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
DELL'INDUSTRIA
SAMMARINESE

UNIONE NAZIONALE
ARTIGIANI DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO

ORGANIZZAZIONE SAMMARINESE
LAVORO AUTONOMO



**CONTRATTO
COLLETTIVO
DI LAVORO**

EDILIZIA PRIVATA

1.4.1992-31.12.1995

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO VALEVOLE PER IL SETTORE
"EDILIZIA PRIVATA"

TRA

L'Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese (ANIS) rappresentata dal Presidente Signor Secondo Enzo Mularoni, dal Segretario Generale Signor Carlo Giorgi e dal Segretario Signor Alessandro Morri;

l'Unione Nazionale Artigiani Sammarinese (UNAS) rappresentata dal Presidente Signor Gian Franco Terenzi e dal Segretario Dott. Alberto Chezzi;

l'Organizzazione Sammarinese del Lavoro Autonomo (OSLA) rappresentata dal Presidente Signor Ivano Nanni, dal Presidente Settore Artigiani Signor Augusto Santolini e dal Responsabile Settore Edile Signor Amici Valerio;

E

la Confederazione Sammarinese del Lavoro (CSdL) rappresentata dal Segretario Generale Signor Pio Chiaruzzi;

la Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi (CDLS) rappresentata dal Segretario Generale Signor Marco Beccari;

coadiuvati dalla Federazione Unitaria Lavoratori Costruzioni della Centrale Sindacale Unitaria rappresentata dai Segretari Sig. Marino Bartolini e Mirco Battazza; si è stipulato il presente Contratto Collettivo di Lavoro valevole per il settore dell'Edilizia Privata ed i lavoratori in esso occupati.

Art. 1 - VALIDITA' DEL CONTRATTO

Fermo restando la validità triennale del C.C.U.G.d.L. il presente contratto decorre dall'1/4/92, è valido per tutto il territorio e per tutte le imprese dell'Edilizia Privata, sia imprenditoriale che artigianale e per i lavoratori in esse occupati e scade il 31/12/95.

Tale durata tiene conto della necessità di agganciarci all'anno solare per una più corretta determinazione del nuovo meccanismo di programmazione delle retribuzioni.

Art. 2 - AUMENTI RETRIBUTIVI

A seguito dell'Accordo interconfederale sottoscritto in data 29 novembre 1991 "Intesa sulla Scala Mobile" le Organizzazioni Sindacali, l'ANIS, l'UNAS e l'OSLA concordano la sospensione, durante la vigenza del presente contratto, di tutte le norme che regolano l'istituto della Scala Mobile.



1/1/1993 conguaglio a seguito della definizione fra ANIS, UNAS, OSLA e Organizzazioni Sindacali del reale aumento medio del costo della vita che in questo caso si ipotizza al $6 \times 9 : 12 = 4,5\%$.

$4,5\% - 3,36\% = 1,14\% = L. 21.022 + 61.960 = L. 82.982.$

AUMENTI DI PROFESSIONALITA'

CATEGORIE	1/4/1992	1/1/1993	1/1/1994	1/1/1995
8° Cat.	15.000	15.000	15.000	15.000
7° Cat.	80.000	80.000	80.000	80.000
6° Cat.	70.000	70.000	70.000	70.000
5° Cat. 1° Liv.	62.500	62.500	62.500	62.500
5° Cat. 2° Liv.	53.750	53.750	53.750	53.750
4° Cat.	47.500	47.500	47.500	47.500
3° Cat.	37.500	37.500	37.500	37.500
2° Cat.	25.000	25.000	25.000	25.000
1° Cat.	7.500	7.500	7.500	7.500

La retribuzione oraria del lavoratore è così composta:

- 1) paga base comprensiva della percentuale di riduzione d'orario;
- 2) nuovo meccanismo di programmazione;
- 3) scatti biennali di anzianità;
- 4) indennità di legge per gratifica natalizia, da accantonarsi nella Cassa Edile nella misura dell'8,35%;
- 5) indennità di licenziamento pari all'8,40% da versarsi sempre nel fondo speciale della Cassa Edile.

Rimane inteso che per altre voci previste dalla Cassa Edile vale quanto disposto dall'accordo costitutivo della Cassa Edile e successive modificazioni e da quanto previsto dall'art. 11 del presente Contratto.

Le retribuzioni saranno corrisposte mediante busta paga a periodo mensile entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza del periodo di paga.
E' data facoltà ai dipendenti di richiedere un'acconto sulla prima quindicina, da corrispondersi entro il giorno 25 del mese stesso.

NOTA A VERBALE:

i punti 1) e 2) della retribuzione, per il periodo della validità del Contratto, sono accorpati in una unica voce.

Art. 3 - ORARIO DI LAVORO

Si richiama la legge 17/2/1961 n. 7 e successivi contratti di lavoro.

Il sabato è considerato vacanza.



NOTA A VERBALE:

al mattino, ai lavoratori che iniziano l'attività lavorativa entro le ore 7,30, viene riconosciuto il diritto di consumare la colazione.

Art. 4 - STRAORDINARIO

Si richiamano le norme previste dal Contratto Collettivo Unico Generale di Lavoro valevole per le aziende industriali ed artigianali. Il tetto annuo per lo straordinario è di ore 145 individuali.

Art. 5 - AFFISSIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

Tutte le Imprese Edili hanno l'obbligo di indicare mediante l'affissione - in luogo ben visibile al pubblico - e su ogni cantiere appositi cartelli indicanti l'ora dell'inizio e di cessazione dell'orario normale giornaliero di lavoro.

Art. 6 - CASSETTA PRONTO SOCCORSO

Tutti i cantieri edili devono essere dotati di una cassetta di medicazione per il pronto soccorso. Tale cassetta deve contenere il materiale necessario per una tempestiva medicazione in caso di incidente sul lavoro.

Art. 7 - FERIE

Si richiamano le norme previste dal Contratto Collettivo Unico Generale di Lavoro valevole per le Aziende Industriali ed Artigianali.

L'epoca delle ferie sarà la seguente:

- 10 giorni lavorativi entro il mese di Agosto;
- il restante verrà concordato fra Maestranze e Direzione Aziendale, tenuto conto di quanto previsto al punto a) dell'Art. 3 del presente Contratto.

Per il pagamento delle ferie valevano fino al 31/12/89 le dell'Art. 11.

Le ferie, dall'1/1/1990, saranno retribuite direttamente Aziende al momento dell'effettivo godimento.

Art. 8 - GRATIFICA NATALIZIA

Per la gratifica natalizia valgono le norme di legge. Per le modalità di attuazione e il trattamento economico valgono le disposizioni di cui all'Art. 11.



[Handwritten signature]

ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestato.
A maggior chiarimento, la percentuale di cui al presente articolo non va computata su:

- eventuale rimborso spese per vestiario e attrezzi;
- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro ^{TOLLERAZ} normale sia festivo che notturno;
- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario sia esso diurno, notturno, festivo;
- la trasferta.

La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:

- la maggiorazione per lavori disagiati.

La percentuale complessiva del ~~26,70%~~^{16,75} valida fino al 31.12.1989, che a partire dall'1.1.90 diventa del 16,75% in quanto le ferie vengono retribuite direttamente dalle aziende, va imputata per:
8,35% per gratifica natalizia
8,40% per indennità di anzianità.

Onde garantire per gli istituti della gratifica natalizia l'erogazione di un importo, nel limite del possibile, pari ad una mensilità calcolata con l'ultima retribuzioni del periodo posto in liquidazione, le parti demandano al Consiglio Direttivo della Cassa Edile il compito di emanare apposita delibera, coprendo l'importo del maggior esborso con i proventi dell'eventuale eccedenza del Fondo del Salario garantito che passa dal 4,20% al 3,20% dall'1.1.90 e con i proventi degli interessi maturati dai depositi delle somme per gratifica natalizia da parte delle imprese, le parti demandano al Consiglio Direttivo della Cassa Edile pure il compito di rendere edotti annualmente i lavoratori della loro posizione in seno alla Cassa Edile stessa.

Il Consiglio Direttivo della Cassa Edile si impegna a verificare la possibilità di effettuare soggiorni di vacanza al mare oltre a quelli in montagna.

NOTA A VERBALE
CASSA EDILE

L'aliquota per permessi di DIRITTO ALLO STUDIO è pari 0,15%. L'aliquota dei permessi sindacali è pari allo 0,30%.

Art. 12 - FONDO SERVIZI SOCIALI

Premesso che le parti concordano sul progetto di attuazione presente nel verbale di accordo del Settore Industriale e Artigianale si stabilisce per il periodo 1.4.92 - 31.12.1995 la temporanea sospensione di una parte del contributo a carico delle aziende edili prevista all'art.3 del C.C.U.G.L. e precisamente dello 0,50%. Pertanto l'aliquota passa all'1,00% per tale periodo.



NOTA A VERBALE : per il computo dei km. si terrà conto degli eventuali spostamenti da cantiere a cantiere.

Art. 15 - APPRENDISTATO

Si richiamano le norme della legge 11.9.1961 n.27.

Il periodo di apprendistato viene fissato ad un massimo di anni 1 e mezzo ad un minimo di mesi 6 come da prospetto sottoindicato.

I prestatori d'opera potranno essere assunti in qualità di apprendisti fino al compimento del 18° anno di età.

Superato il periodo di apprendistato, il dipendente passerà alla 3.a categoria con relativo trattamento economico. I parametri retributivi dell'apprendistato sono i seguenti:

con inizio dal	14-15	anno di età:	1° semestre	75%	della	3a cat.
"	"	"	16	"	"	comp. 2 " 80% " 3a cat.
"	"	"	17	"	"	"in poi 3 " 90% " 3a cat.

I periodi di apprendistato effettuati presso più aziende del settore sono computabili al fine della maturazione del diritto alla 3a categoria, purchè non siano separati fra loro, tra un periodo e l'altro, da interruzioni superiori a 12 mesi.

Art. 16 - SCATTI BIENNALI DI ANZIANITA'

Il dipendente, a far data dall'1.9.81, per ogni biennio di anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda, con esclusione del periodo di apprendistato avrà diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a maturare quattro aumenti biennali periodici di anzianità fissati nelle misure indicate nella tabella retributiva allegata.


Per il personale impiegatizio e intermedio gli scatti biennali di anzianità sono 3.

Gli aumenti periodici decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio. Ad ogni rinnovo contrattuale gli scatti saranno adeguatamente aggiornati, tenuto conto della dinamica salariale.

La quota scatti di anzianità maturata dai lavoratori presso l'azienda, sarà mantenuta anche in caso di trasferimento ad altra azienda purchè esso avvenga nell'ambito della stessa professionalità svolta come segue:

- a) tipo di lavoro - fase o fasi svolte,
- b) prodotti trattati,
- c) tipo di macchine utilizzate per la lavorazione,
- d) varie.

Qualora risulti inequivocabilmente all'atto dell'assunzione la rispondenza fra professionalità acquisita e quella da svolgere ed inoltre non sia trascorso un periodo superiore a 12 mesi



A tale scopo le parti concordano di proseguire il confronto per giungere alla formulazione delle specifiche proposte di intervento.

Si concorda di dare piena attuazione alle norme contrattuali in materia.

Art. 20 - AMBIENTE DI LAVORO

Le parti considerano fondamentale creare le condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro. Pertanto si intende favorire una migliore organizzazione del lavoro nel rispetto delle norme legislative in materia anche in riferimento alle visite mediche di prevenzione.

Si ritiene infine che nell'ambito delle norme legislative vigenti gli interventi di prevenzione devono coinvolgere le Direzioni Aziendali ed i lavoratori.

Art. 21 - IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

In riferimento e ad integrazione a quanto indicato sperimentalmente nell'accordo sulle nuove relazioni industriali e ad integrazione dell'art. 3 del C.C.U.G.d.L. si concorda di promuovere iniziative di informazione e formazione affinché i responsabili di produzione, i delegati all'igiene e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, le Strutture Sindacali Aziendali unitamente ai lavoratori, conseguano un adeguato livello di conoscenza della normativa vigente, in merito alla prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché ai rischi connessi alle lavorazioni da svolgere ed ai provvedimenti atti a prevenire eventuali malattie professionali.

Pertanto le Organizzazioni Sindacali, l'ANIS, l'UNAS e OSLA si rendono parte attiva affinché in conformità con quanto previsto a tale titolo della legge 17/3/1987 n. 40 ed in collaborazione con il Servizio Igiene Ambientale e la Cassa Edile si proceda annualmente ad elaborare un piano operativo per la realizzazione, graduale nel tempo, di corsi per gruppi di aziende sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il piano o programma va adottato di norma all'inizio di ogni anno solare e dovrà realizzarsi nel periodo dall'1 dicembre al 31 gennaio dell'anno successivo fermo restando il monte ore concordato, previo accordo sulle modalità procedendo inoltre a un confronto sulle tematiche che saranno trattate durante la formazione dal servizio di igiene ambientale.

Le parti convengono che nella fase di esecuzione dei progetti formativi vada attuata la partecipazione delle Direzioni Aziendali, dei delegati all'Igiene e alla Sicurezza e delle S.S.A.

Per la realizzazione di quanto sopra esposto si concorda l'utilizzo di numero 3 ore annuali di riduzione di orario con possibilità di cumulo triennale.

In casi particolari e previo consenso dei lavoratori i corsi di cui sopra potranno essere effettuati anche fuori dall'orario di lavoro.



Handwritten signature